



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 30/TFT del 10 gennaio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 30/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 7 gennaio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi. R. Arcella, Avv. M. Sepe.

Proc.4263/1532pfi18-19/MS/CS/cf dell'8.10.2019 (Campionato U15 provinciale NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: De Crescenzo Simone n.10.08.2005, (gara del 16.12.2018) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Guida Andrea (1 gara), della società A.s.d. Uninac5, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Uninac5, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Guida Andrea con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Cestari Filippo l'omesso tesseramento /e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Uninac5, ed il suo Presidente Sig. Cestari Filippo, procedevano alla udienza di discussione di promuovere istanza di patteggiamento. Tant'è che il Tribunale provvedeva nei confronti dei predetti come da separato provvedimento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Simone De Crescenzo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Andrea Guida la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Uninac5 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni

debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per Simone De Crescenzo calciatore non luogo a procedere essendo minore di anni quattordici; per il dirigente Andrea Guida l'inibizione di mesi tre (3).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi. R. Arcella, Avv. M. Sepe.

Proc.4263/1532pfi18-19/MS/CS/cf dell'8.10.2019 (Campionato U15 provinciale NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cestari Filippo n.17.03.1964, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Uninac5, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; La società A.s.d. Uninac5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 7.1.2020 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Cestari Filippo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società **A.s.d. Uninac5** la sanzione di euro 200,00 (duecento) di ammenda di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per il Presidente Cestari Filippo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società A.s.d. Uninac5 la sanzione di euro 200,00 (duecento) di ammenda di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi. R. Arcella, Avv. M. Sepe.

Proc.4295/860pfi18-19/MS/CS/jg dell'8.10.2019 (Campionato calcio a cinque serie D).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. D'Antuono Gianluigi n.30.06.1983, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Futsal Anгри c5, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Ferraioli Mario n.23.01.1988, (gara del 10.02.2018) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Manna Antonio (1 gara), della società A.s.d. Futsal Anгри c5, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Futsal Anгри c5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Futsal Anгри c5 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Manna Antonio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. D'Antuono Gianluigi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Futsal Anгри c5, ed il suo Presidente Sig. D'Antuono Gianluigi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ferraioli Mario tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Manna Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente D'Antuono Gianluigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.s.d. Futsal Anгри c5 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Futsal Anгри c5 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. D'Antuono Gianluigi la sanzione di due mesi di inibizione; al calciatore Ferraioli Mario due (2) giornate di squalifica, dirigente accompagnatore: sig. Manna Antonio la sanzione di due (2) mesi di inibizione, per la società A.s.d. Futsal Angri c5 la penalizzazione di un punto (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di euro 150,00 (centocinquanta,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi. R. Arcella, Avv. M. Sepe.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Proc.4262/777pfi18-19/MS/CS/jg dell'8.10.2019. (Campionato Juniores Regionale)

Considerato che i Sigg. Presidente Francesco Grimaldi, il Dirigente accompagnatore Alberto Ruocco nonché la società ASD Pompeiana 1929, hanno chiesto ed ottenuto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.32 sexies del C.G.S.; (C.U.49/AA dell'8.08.2019); pertanto nei loro confronti non si procede con l'azione disciplinare. Ritenuto che occorre procedere nei confronti del calciatore, sig. Mirko Ammendola (gara del 4.12.2017) per le violazioni ad esso contestate.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mirko Ammendola tre (3) giornate di squalifica. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave documento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore Mirko Ammendola la sanzione della squalifica per due giornate di gara. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi. R. Arcella, Avv. M. Sepe.

Proc.5110/66pfi19-20/MS/CS/sds del 22.10.2019 (Campionato giovanissimi U14 Prov. le SA)

Proc.4279/818pfi18-19/MS/CS/jg dell'8.10.2019 (Campionato giovanissimi U14 Prov. le SA)

Fascicoli riuniti per connessione n. 145 E 165

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Luigi Giudice n. 5.10.1964, all'epoca dei fatti Presidente con funzione di dirigente accompagnatore della società A.s.d. Nemea Calcio Golfo Di P., per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. attualmente vigente, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Lorenzo Cirrincione n. 20.07.2004, (gara del 15.12.2018), Nicola Scarpitta n.27.10.2004, (gara del 27.01.2019), Lorenzo Scavuzzo n.6.11.2003, (gara del 10.02.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Francesco Bifano (1 gara), della società A.s.d. Nemea Calcio Golfo di P., per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, nonché 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Nemea Calcio Golfo di P., per responsabilità oggettiva, art.1bis comma 5, ed ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Nemea Calcio Golfo di P., malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Luigi Giudice (2 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Luigi Giudice l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Nemea Calcio Golfo di P., ed il suo Presidente Sig. Luigi Giudice, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lorenzo Cirrincione tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scarpitta Nicola tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scavuzzo Lorenzo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Bifano Francesco la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Luigi Giudice la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.s.d. Nemea Calcio Golfo di P la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *"per tabulas"* dacché dall'istruttoria volta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. società A.s.d. Nemea Calcio Golfo di P. alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Luigi Giudice, la sanzione dell'inibizione di mesi quattro (4); per i calciatori Lorenzo Cirrincione e Scarpitta Nicola (non luogo a procedere poiché infraquattordicenni), Scavuzzo Lorenzo la

squalifica per una (1) giornata di gara; sig. Francesco Bifano la sanzione dell'inibizione per quattro mesi, per la società A.S.D. Nemea Calcio Golfo DI P. la penalizzazione di un punto (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di euro 300,00 (trecento,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. G. Benincasa, avv. S. Cerbone, Prof. S. Selvaggi. R. Arcella, Avv. M. Sepe.

Proc.4335/1582pfi18-19/MS/CS/sds del 9.10.2019. (Coppa Campania 1[^] Cat.)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Paolo Luongo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Domidiana Club 2, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. attualmente vigente, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6, e artt.45 e 61 comma 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Fabio Papicelli (gara di Coppa del 31/10/2018) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti; oggi trasfusi negli art.4 comma 1, 2 comma 5,32, commi 2 e 7 del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Michele Nocera (1 gara), della società A.S.D. Domidiana Club 2., per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, nonché 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.S.D. Domidiana Club 2, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Domidiana Club 2, malgrado non fossero tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Paolo Luongo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.S.D. Domidiana Club 2 ed il suo Presidente Sig. Paolo Luongo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Fabio Papicelli tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Michele Nocera la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Paolo Luongo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Domidiana Club 2 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Domidiana Club 2 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza

assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Paolo Luongo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Domidiana Club 2 l'inibizione di mesi due (2); calciatore Fabio Papicelli due (2) giornate di squalifica; del dirigente accompagnatore sig. Michele Nocera la sanzione dell'inibizione di mesi due (2), la società A.S.D. Domidiana Club 2 l'ammenda di euro 150.00 (centocinquanta,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.1.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 10 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**